



CORTE FEDERALE D'APPELLO IV SEZIONE

RIUNIONE VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2017

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di improcedibilità del deferimento nei confronti dei Sigg.:

- Lentini Paolo, all'epoca dei fatti a.e. Sez. AIA di Crotone;
- Ioppoli Vincenzo, all'epoca dei fatti d.s. dell'A.S.D. Casabona Calcio;
- Rizzo Francesco, all'epoca dei fatti calc. dell'A.S.D. Casabona Calcio;
- De Luca Salvatore, all'epoca dei fatti soggetto ex art. 1bis, comma 5 CGS operante per A.S.D. Casabona Calcio;
- Cerrelli Domenico, all'epoca dei fatti Presidente onorario A.S.D. Casabona Calcio;

per le violazioni dell'art. 7 commi 1 e 2, C.G.S.;

- e della Società A.S.D. Casabona Calcio

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4 comma 1 C.G.S.,

- nonché avverso il proscioglimento del sig. Ioppoli Mario, all'epoca dei fatti soggetto ex art. 1bis, comma 5 CGS operante per A.S.D. Casabona Calcio;

seguito proprio deferimento – nota n.3401/1125pf15-16/GT/cc del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 71 del 6.12.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., **ANNULLA** la decisione impugnata. **RINVIA** al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Calabria per il relativo esame del merito.

Conferma la decisione quanto al proscioglimento del sig. Mario Ioppoli

